

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**



SEZIONE XI CIVILE

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

nel procedimento iscritto al n. 10172 / 2017

~~_____~~ nato in GHANA il ~~____~~/1983, C.F. ~~_____~~, *sedicente*,
C.U.I. ~~_____~~, N. VESTANET ~~_____~~, elettivamente domiciliato in Genova, Salita S.
Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione
territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. ~~XXXXXXXXXXXX~~, cittadino del Ghana propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 23/5/2017 e notificata il 31/7/2017, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,

sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede, a nuovo esame del richiedente ed all'esame di un teste, davanti al Giudice relatore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Tenmtendi, di essere di etnia Fanti e religione cattolica; non ha studiato, nel proprio Paese ha svolto il lavoro di saldatore; è sposato ed ha 2 figli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di essere fuggito dal proprio Paese a causa dello spirito incarnato in una statuetta portata da sua nonna, che avrebbe causato la morte della zie e della mamma e che stava distruggendo tutta la sua famiglia.

Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Né tali fatti potrebbero integrare il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Devono pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, anche nella forma di cui alla lett. c) dell'art. 14 cit., non essendovi in Ghana alcun conflitto in atto.

3. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali, particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

3.1 Sui traumi vissuti dai richiedenti asilo nei paesi di transito. Ai traumi subiti dai richiedenti asilo dopo l'uscita dal proprio Paese, la Commissione territoriale non sembra attribuire alcuna rilevanza; tale orientamento appare tuttavia in contrasto con l'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, che dispone che la domanda di protezione internazionale debba essere

Tale norma, se si vuole attribuirle un significato normativo (e non dare invece alla stessa un'interpretazione sostanzialmente abrogante), implica a parere di questo Collegio che dovrà – tra l'altro - tenersi conto dei traumi subiti dal richiedente non solo nel Paese di origine, ma anche in quelli di transito e più in generale nel corso del viaggio dal proprio Paese all'Italia, quando questi abbiano lasciato un segno nel richiedente, quanto meno ai fini di una eventuale protezione umanitaria.

Osserva in proposito questo Tribunale che se è condivisibile il principio sopra espresso quando la fonte di un trauma sia una persecuzione subita dal richiedente o da suoi familiari (al fine della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato) non potrà pervenirsi a diverse conclusioni quando diversa sia la fonte del trauma, seppur a diversi fini (ovvero ai fini dell'eventuale riconoscimento di una forma di protezione minore).

- delle **drammatiche vicende vissute in Libia**. In questa sede, ~~racconta~~ racconta di essere stato "preso", insieme a molti altri stranieri, da un uomo che li teneva prigionieri, li portava a prendere al mattino, li portava a lavorare e li riportava a casa alla sera; per il resto era libero di uscire. Il proprietario li trattava malissimo, non c'era il bagno e gli dava solo un po' da mangiare alla sera. In pratica era come una prigionia. Sentirono anche che questi uccideva le persone, alla sera veniva a prendere alcuni di loro, li portava via e poi non li riportava indietro. Pensò a quel punto di fuggire, una sera che era stata lasciata la finestra aperta, controllò che tutti dormissero e scappò. Incontrò un connazionale che si offrì di aiutarlo, si recarono insieme in un posto dove c'era una barca in partenza. Lui a quel punto non avrebbe voluto salire, ma gli arabi armati che costringevano tutti a salire con la forza. Sparavano anche sul posto per costringere le persone a salire e nella circostanza il suo connazionale fu colpito da un proiettile e morì.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f7487c051ea3
Emesso Da: COI ARMASTINO OTTAVIO Emesso Da: ABIDADES S.A. NG CA 2 Serial#: 4589c746d0a9370a7a86b2616df04a

scuola è a Genova. Ha chiesto di poter lavorare ma al momento non ci sono ancora state le risorse necessarie, sono partite delle borse lavoro e lui per ora è rimasto fuori”.

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Ghana.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, e valutate unitamente all'assenza di motivi di pericolosità sociale del richiedente sulla base degli atti (nessun precedente penale, né di polizia, né carichi pendenti nel circondario di Genova), concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4. Spese di giudizio. Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 – alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarare la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente ~~XXXXXXXXXX~~ nato in GHANA il ~~XXXX~~/1983, C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, sedicente, C.U.I. ~~XXXXXXXXXX~~, N. VESTANET ~~XXXXXXXXXX~~, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 6/12/2017

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)